

**Documento di proposte in vista del nuovo affidamento della gestione del  
Servizio informatico della G.A.  
(novembre 2019)**

Come richiesto in occasione degli ultimi Tavoli tecnici, nel documento redatto sono stati riassunti tutti i profili relativi al PAT su cui si ritiene necessario intervenire in considerazione della fase di revisione e modifica del Sistema e delle regole tecniche.

Le proposte e le osservazioni sono state suddivise in quattro sezioni:

1. Il sito della Giustizia amministrativa
2. Il Sistema Informatico della Giustizia amministrativa e le funzioni per il PAT
3. I Moduli di deposito
4. Profili normativi e riforma delle regole tecniche

**SEZIONE 1 – Il Sito della Giustizia amministrativa**

**1.1. Miglioramento motore di ricerca**

Il motore di ricerca del Sito della Giustizia amministrativa, che consente di consultare liberamente e gratuitamente i provvedimenti dei giudici amministrativi, costituisce senz'altro un elemento di eccellenza per la Giustizia amministrativa.

Ciò non toglie che possa essere ulteriormente migliorato ed implementato mediante l'apporto di alcune modifiche, tra cui si segnala la possibilità di prevedere la selezione di voci multiple nelle tendine.

Di seguito si riepilogano le già segnalate proposte di miglioramento.

- indicazione plurima di anni: al momento il motore di ricerca permette, quanto all'anno del provvedimento, due ipotesi: scegliere un anno (e dunque la ricerca restituirà solo provvedimenti emessi nell'anno indicato) o non scegliere alcun anno (la ricerca restituirà provvedimenti relativi a tutti gli anni disponibili).

Sarebbe utile poter selezionare un intervallo di date/anni, facendo sì che la ricerca restituisca risultati relativi ad un periodo di interesse.

Per fare ciò occorrerebbe inserire un campo del tipo (vedi figura):

|   |   |
|---|---|
| <b>Data Pubblicazione da</b>            | <b>Data Pubblicazione a</b>             |
| <input type="text" value="dd/mm/yyyy"/> | <input type="text" value="dd/mm/yyyy"/> |

che potrebbe essere limitato anche solo alla selezione dell'anno (senza specificazione del giorno e del mese);

- indicazione plurima tipologia di provvedimento: anche con riferimento alla tipologia di provvedimento, è possibile effettuare la selezione di una tipologia (decreto, sentenza, parere, ordinanza...) o non effettuarne nessuna.

È utile invece la possibilità di selezionare più tipologie (escludendo le altre). A differenza di quanto proposto con gli anni, in questo caso, visto il numero ridotto di opzioni (sei) si potrebbe ipotizzare un sistema a spunta, in modo che la ricerca restituisca solo i risultati relativi ai tipi di provvedimento spuntati;

- indicazione plurima della sede giudiziaria: analoga soluzione può essere prevista per la scelta della sede, in modo da poter selezionare meglio il perimetro dei risultati della ricerca, estendendola solo ad alcune sedi;
- evidenziazione in giallo dei riferimenti oggetto di ricerca: una volta effettuata la ricerca a seguito di inserimento di parole chiave o frasi nel form, le sentenze restituite, una volta aperte, riportano evidenziate in giallo le espressioni ricercate. Tuttavia, è stato rilevato che, rispetto al passato, è scomparsa un'utile funzionalità: accedendo alla ricerca avanzata, se si inserisce una parola nella stringa “Che contenga tutte le seguenti parole” e una frase nella stringa “Che contenga la seguente frase”, le sentenze risultanti, una volta aperte, evidenziano esclusivamente la frase ricercata e non anche la parola inserita nella stringa superiore.

## Decisioni e Pareri

|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Che contenga tutte le seguenti parole:            | <input type="text" value="provvedimento"/>                        | <a href="#">Ricerca Base</a> |
| Che contenga una qualunque delle seguenti parole: | <input type="text"/>  |                              |
| Che non contenga le seguenti parole:              | <input type="text"/>  |                              |
| Che contenga la seguente frase:                   | <input type="text" value="non può procedere in via incidentale"/> |                              |

  

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Risultati per pagina:        | <input type="text" value="20"/>       |
| Tipo Provvedimento:          | <input type="text" value="Sentenza"/> |
| Sede:                        | <input type="text"/>                  |
| Anno e numero provvedimento: | <input type="text"/>                  |

### 1.2. Voce “Calendario udienze” nel portale avvocati.

Nel Portale Avvocati, la funzione “Calendario udienze” potrebbe essere meglio coordinata con quella del “Ruolo udienze”. Allo stato attuale, al momento della ricerca, la tabella che riporta i risultati dell’interrogazione comprende le colonne “Sezione”, “Data udienza” e “Tipo udienza”.

Si propone di inserire un’ulteriore colonna o pulsante cliccabile che permetta di rinviare o aprire il file del ruolo (se già disponibile) accanto alla corrispondente udienza.

### 1.3. Possibilità di scaricare più atti e documenti assieme dalla schermata del ricorso

Quando si accede alla schermata del ricorso, al fine di scaricare atti e documenti depositati dalle altre parti, occorre selezionare le righe corrispondenti, una per volta, aprire l’atto (o documento) e scaricarlo. Sarebbe molto utile una funzione che permettesse di selezionare più righe (e dunque più atti e documenti) per poterli scaricare con un’unica azione (si potrebbe ipotizzare l’inserimento di una spunta che permette di selezionare più voci ed un pulsante “scarica documenti selezionati”).

## **SEZIONE 2 - Il Sistema Informatico della Giustizia amministrativa e le funzioni per il PAT.**

Con riferimento al funzionamento e al potenziamento del sistema informatico della Giustizia amministrativa nell'ottica del miglioramento del PAT, si ritiene opportuno segnalare i seguenti aspetti.

### 2.1. Potenziamento dell'upload

Come ormai noto, il futuro del PAT vedrà il passaggio dalla PEC all'upload quale modalità principale di deposito e trasmissione degli atti processuali.

Sul punto occorrerà senz'altro adeguare la normativa delle regole tecniche.

Tuttavia, l'occasione può portare ad una riflessione più ampia sulla costruzione del meccanismo dell'upload (e, dunque, sulla successiva regolamentazione).

Lo strumento dell'upload è ritenuto unanimemente più pratico e vantaggioso di quello via PEC.

Vi sono tuttavia potenzialità che possono essere sviluppate.

Posto il mantenimento del Modulo, quale contenitore che raccoglie le necessarie informazioni a corredo del deposito, si potrebbe optare per una modalità di deposito che permetta il caricamento del Modulo, laddove il fascicolo già esista, direttamente dall'interno del fascicolo elettronico.

Si potrebbe pertanto ipotizzare questo meccanismo:

- per i ricorsi nuovi (o per ante causam), il deposito avverrebbe con le modalità odierne, ossia con caricamento del Modulo riportante tutti i dati richiesti dal Modulo Deposito Ricorso;

- per gli atti successivi si potrebbe invece creare una modalità che preveda l'ingresso nel fascicolo elettronico prima del caricamento del Modulo Deposito Atti.
  - o Nel caso di fascicoli nei quali ci si deve costituire per la prima volta, bisognerebbe prevedere: selezione del fascicolo mediante inserimento di sede, numero e anno in apposito form; ingresso nel fascicolo “anonimo”, come già previsto oggi; inserimento di apposita funzione di “deposito” che permetta di avviare l'upload (con un Modulo che ovviamente può essere depurato dei dati relativi a sede, numero e anno del ricorso);
  - o Nel caso di fascicoli ove si è già costituiti, occorrerebbe prevedere anche in questo caso la selezione del fascicolo mediante inserimento online dei dati (sede, anno e numero); una volta entrati nel fascicolo elettronico (in questo caso, visualizzabile in ogni sua parte ed elemento), previsione di una funzione di deposito (come sopra) che permetta di caricare il Modulo Deposito Atti (anche in tal caso depurato degli elementi di identificazione);

La modalità prevista negli ultimi due punti dovrebbe assicurare un minore tasso di errore per la errata individuazione/identificazione del fascicolo in cui si intende depositare.

In aggiunta, siccome il deposito verrebbe ad effettuarsi sul Sistema, in modalità “online”, potrebbe essere previsto, a maggiore tutela del depositante, che al momento dell'invio si apra una finestra di conferma, con una domanda di questo tenore “Sei sicuro di voler effettuare il deposito nel ricorso R.G. .../... davanti al Tar ...?”.

## 2.2. Tempistica della ricezione delle ricevute di deposito

Sono plurimi i casi in cui si registra un certo ritardo nella ricezione delle ricevute, in special modo quelle di registrazione del deposito. In particolare tempi lunghi sono osservati con riferimento al Tar Lazio, ove la ricevuta di consegna e quella di registrazione può giungere al mittente anche a ore di distanza dall'invio del modulo di deposito.

È evidente che tale tempistica risulta astrattamente compatibile con il dettato normativo che prescrive (cfr. art. 7 co. 4 ST) che la ricevuta di registrazione debba pervenire entro le ore 24 del giorno successivo a quello della ricezione della PEC di avvenuta consegna. Purtroppo si ritiene che in un'ottica di efficientamento del sistema il difensore depositante debba essere messo nelle condizioni di conoscere nel più breve tempo possibile l'esito del deposito, onde eventualmente provvedere ad un nuovo invio (ed evitare al contempo, inutili re-inviati dettati solo dal timore, poi successivamente risultato infondato, del fallimento del primo).

In tale ottica occorre inoltre rilevare che il termine oggi previsto (ore 24 del giorno successivo), risulta non più compatibile con un sistema avviato a regime. Ciò era comprensibile al momento dell'avvio, in cui occorre verificare l'efficienza e la tenuta del sistema e non poteva assicurarsi la ricezione repentina del messaggio di registrazione. Passato tale periodo, occorre rivedere tale termine, al fine di ridurre al minimo gli spazi di incertezza circa l'avvenuto deposito. Il sistema deve poter garantire termini rapidi.

### 2.3. Ammissibilità della firma Cades

Come noto, il PAT si fonda su un utilizzo esclusivo della firma Pades. Tale previsione è frutto, essenzialmente, di ragioni di natura tecnica, connesse alla impostazione del Sistema, e tradotte in chiave giuridica nelle Specifiche tecniche, ove si prescrive l'utilizzo della sola firma Pades.

La giurisprudenza ha, peraltro, in più occasioni ricordato, anche in relazione a quanto stabilito dal regolamento europeo eIDAS (Reg. 910/2014) come i formati di firma Cades e Pades posseggano il medesimo valore giuridico.

Il tema dell'ammissibilità della firma Cades nel processo telematico amministrativo si connette, tra l'altro, al tema della necessaria ricerca di uniformità con gli altri "processi telematici", stante l'utilizzabilità di tale formato sia nell'ambito del PCT che del PTT.

L'utilizzo della firma Cades è, dunque, questione che deve essere affrontata in sede di modifica della normativa che regola il PAT, ma che al contempo necessita di un adeguamento del Sistema.

Sul punto si segnala peraltro la sentenza del Consiglio di Stato 9 luglio 2018 ove si conferma che l'obbligo di utilizzare il formato di sottoscrizione Pades, prescritto dalle norme regolamentari è *"correlato a ragioni strettamente "tecniche" legate alla configurazione del sistema informatico della giustizia amministrativa e non potendo negarsi la generale affidabilità degli altri formati di sottoscrizione digitale ammessi a livello comunitario"*.

L'utilizzo esclusivo del formato di firma Pades ha mostrato, inoltre, di generare profili di contraddittorietà interna alle disposizioni tecniche sul PAT. Ci si riferisce in proposito all'indicazione dei formati dei *files* ammissibili, tra cui compare il formato .doc che però non può essere sottoscritto con firma Pades.



Il tema dei formati di firma deve pertanto essere affrontato sia in ambito tecnico, sia, come meglio precisato in seguito, in ambito normativo.

Si segnala che proprio recentemente (con avviso del 6 luglio 2019), nell'ambito del PTT è stato ammesso l'utilizzo della firma digitale PADES per la registrazione al PTT e per la firma dell'atto principale e degli allegati da depositare telematicamente, in aggiunta a quella CADES già in uso.

#### 2.4. Link intratestuali ed ipertestuali

Il “decreto sinteticità” contiene all'art. 2 co. 1 lett g) la previsione che gli atti introduttivi del giudizio, i ricorsi, le impugnazioni incidentali, i motivi aggiunti e l'atto di intervento volontario, se soggetti al regime del processo amministrativo telematico (ma ciò è ormai, salvo rare eccezioni, fuor di dubbio), quando menzionano documenti o altri atti processuali, possono contenere collegamenti ipertestuali a detti documenti e atti.

La funzione del link ipertestuale consente di richiamare ed aprire un documento digitale citato in altro documento digitale. Ciò consentirebbe una più agevole consultazione di atti e documenti sia per le parti sia – e soprattutto – per i magistrati, rendendo assai meno rilevante la necessità di depositare la copia cartacea obbligatoria (su cui *infra*).

A ciò deve aggiungersi che il nuovo co. 1 bis dell'art. 4 del D.M. 55/2014 (regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense), inserito dall'art. 1 co. 1 lett. b) del D.M. 8 marzo 2018 n. 37, ha previsto che nell'ambito della liquidazione dei compensi in sede giudiziale, il compenso determinato sulla base dei parametri è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità

telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto". Ci si riferisce in altre parole all'inserimento di link ipertestuali (collegamento tra documenti diversi) e link intratestuali (collegamenti fra diverse parti e/o paragrafi dello stesso documento).

Occorre pertanto apprestare i necessari accorgimenti al Sistema per poter sfruttare al meglio tale potenzialità.

#### 2.5. Telematizzazione dell'istanza di patrocinio a spese dello Stato

L'istanza di patrocinio a spese dello Stato risulta a tutt'oggi elaborata con un sistema misto che consente anche il deposito dell'istanza tramite il portale ma non l'integrazione della stesa con successiva documentazione.

In tali casi gli atti successivi vengono depositati tramite PEC ed inseriti solo nel fascicolo cartaceo dell'istanza.

Si auspica la completa telematizzazione.

#### 2.6. Richiesta di copie e pagamento dei diritti

Con riferimento alla richiesta di copia cartacea (sia autentica che uso studio) di provvedimenti/atti con contestuale versamento di marche, attualmente continua, nella prassi, ad essere necessario recarsi presso l'ufficio competente, compilare la richiesta cartacea, apporre contestualmente le marche necessarie, attendere i giorni stabiliti (5 senza urgenza, 2 con urgenza) e poi passare per il ritiro. Sarebbe utile procedere direttamente alla richiesta telematica con contestuale versamento

dei diritti online, che eviterebbe la ragione di recarsi fisicamente presso l'ufficio giudiziario.

Si ricorda altresì che per il rilascio di originale e copie con formula esecutiva di una sentenza, presso taluni TAR (ed in particolare Tar Lazio), occorre procedere nel seguente modo: richiesta cartacea presso la sezione con contestuale apposizione delle marche; invio tramite PAT della richiesta copie; ritiro presso l'ufficio copie le copie autentiche; attendere l'apposizione della formula esecutiva sulle copie autentiche da parte del dirigente.

### 2.7. Estrazione di copia originale di provvedimento con Google Chrome

Nel caso in cui si intenda estrarre copia originale sottoscritta digitalmente di un provvedimento dalla schermata del ricorso (sul Portale Avvocati), mediante il pulsante “Visualizza originale”, sul browser Chrome non si riesce a salvare il file .pdf firmato, diversamente di quanto accade se si fa accesso al sistema da altri browser.

Occorre intervenire sul sistema per rendere le funzionalità previste compatibili con tutti i browser di maggiore diffusione.

### **SEZIONE 3 – I Moduli di deposito**

#### 3.1. Modulo Deposito Atto/Documenti – deposito notifica

Si ipotizzi un deposito di prova di avvenuta notifica (sia essa costituita da cartoline postali o ricevute PEC) con modulo successivo a quello del deposito dell'atto notificato.

Occorre selezionare la voce “Documenti di causa” e nelle tendina, la voce “Deposito notifica”.

Il campo richiede di allegare lateralmente un file.

Contestualmente, nella parte bassa del Modulo, occorre completare il campo notifica (non è permesso lasciarlo vuoto). In tal caso occorre inserire i dati della parte notificata, della data di invio della notifica, della modalità con cui è stata effettuata la notificazione, del numero dell'atto cui si riferisce la notificazione, nonché, nuovamente, occorre inserire un file.

Tale file tuttavia non può che essere il medesimo già allegato nel campo “Documenti” visto sopra.

Di fatto, sembra necessario allegare due volte il medesimo file. Ma bisogna rilevare che il Modulo non permette di allegare due volte il medesimo file e, conseguentemente, per prassi si procede ad allegare il medesimo file ma denominato in modo differente.

L'alternativa può anche essere quella di allegare una nota di deposito/foliario nel campo “Documenti” e il file contenente la prova della notifica nel campo “Notifica”.

In ogni caso, l'attuale impostazione appare errata e da modificare, in modo da poter allegare una sola volta i file che provano la notifica.

### 3.2. Modulo deposito atti/documenti – Contributo unificato

La medesima problematica di cui al paragrafo precedente si pone per il caso di deposito della quietanza di pagamento mediante Modulo Atti/documenti. Anche in questo caso viene richiesta l'allegazione di un file sia nel campo "Atti", accanto alla voce della tendina "Contributo unificato", sia nel campo "Contributo unificato". Al momento dunque, si procede generalmente allegando due volte il medesimo file (la quietanza) nominandolo in due modi diversi o allegando una nota di deposito nel campo più alto e la quietanza nel campo più basso.

Occorre semplificare limitando al solo campo "Contributo unificato" la necessità di allegare il file digitale della quietanza.

### 3.3. Deposito telematico dell'istanza di rimborso del Contributo unificato

Su segnalazione degli Uffici, si riscontra che ai sensi della circolare del Segretariato generale della Giustizia amministrativa n. 15775 del 26 ottobre 2018, gli uffici richiedono, tranne nel caso di versamento al quale non ha fatto seguito il deposito e l'iscrizione a ruolo dell'atto introduttivo al giudizio, il deposito telematico dell'istanza di rimborso e dei relativi allegati. Ad oggi viene utilizzato il Modulo deposito atti e scelta la tipologia "Altro".

L'introduzione di una tipologia specifica agevolerebbe l'immediato riconoscimento dell'atto con una sollecita attribuzione della pratica all'Ufficio competente.

#### 3.4. Deposito telematico dell'atto di riassunzione

In caso di deposito di atto di riassunzione ad ora occorre utilizzare la voce “Altro” sul Modulo deposito Atti in quanto è prevista solo la voce “Atto di riassunzione x art. 105 c.p.a.”.

#### 3.5. Istanza di prelievo

Abbiamo appreso che le istanze di prelievo possono essere accolte o respinte dal Presidente una volta inserite sul loro portale SIGA, in apposito contenitore.

Sarebbe opportuno creare un automatismo, soprattutto nel caso di non accoglimento dell'istanza, che permetta al difensore di conoscere l'esito della domanda, o mediante invio via PEC di apposita comunicazione o mediante possibilità di visualizzazione sulla schermata del ricorso.

## **SEZIONE 4 - Profili normativi e riforma delle regole tecniche**

Con riferimento alla necessità di procedere alla modifica e riforma della disciplina del PAT, occorre certamente un intervento sulle disposizioni sia legislative che regolamentari.

Si elencano nuovamente di seguito i principali aspetti, già emersi in passato, su cui occorre intervenire:

### **4.1. L'upload come modalità principale di deposito telematico**

Si è già detto nel paragrafo 2.1. circa la necessità di apportare modifiche al sistema dell'upload.

Dal punto di vista normativo si tratta di adeguare le regole tecniche e le specifiche tecniche alle innovazioni introdotte.

### **4.2. Le ricevute di deposito: tempistica**

Con riferimento a quanto già esposto nel par. 2.2., sul piano della disciplina, occorre modificare le disposizioni relative ai tempi di consegna delle ricevute PEC.

### **4.3. Il domicilio digitale**

**a.** Come noto, secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio Studi in materia di domicilio digitale, ogniqualvolta vi siano parti costituite con difensore (che, necessariamente, possiede una PEC iscritta nei Pubblici registri) occorre procedere ad effettuare la notifica dell'atto al domicilio digitale. Nella pratica ciò significa che sia in caso di notifica di atti in corso di causa (ad esempio motivi aggiunti...) sia in caso di notifica di un ricorso in appello (salvo nel caso di parte

non costituita in primo grado) occorra necessariamente, senza possibilità di fare diversamente, procedere a compiere la notifica all'indirizzo PEC del difensore.

Infatti, il domicilio fisico mantiene una rilevanza giuridica limitatamente al caso in cui sia impossibile, per disfunzione della PEC del destinatario, la notifica telematica (cfr. punto 3 a pag. 8 del Parere dell'Ufficio Studi).

Questa conclusione contrasta evidentemente con la disposizione di cui all'art. 14 co. 1 del d.P.C.M. 40/2016 ove si prevede espressamente che i difensori possano (e, dunque, non debbano) eseguire la notificazione a mezzo PEC a norma dell'art. 3-bis della legge n. 53/1994. Anche il parere dell'Ufficio Studi conferma la permanenza di tale facoltatività (cfr. pag. 5).

Dal punto di vista normativo, è chiaro che occorra, a monte, una chiarificazione del quadro a livello legislativo.

Tuttavia, ciò non impedisce di inserire, anche alla luce del pronunciamento dell'Ufficio studi, la nozione di domicilio digitale all'interno delle norme regolamentari. In questo senso, sarebbe opportuno inserire la definizione di "domicilio digitale" nelle definizioni contenute all'articolo 1 del regolamento, nonché fare riferimento a tale nozione negli articoli che disciplinano la notifica a mezzo PEC e le comunicazioni telematiche della Segreteria.

**b.** Con riferimento alle ipotesi residuali di rilevanza dell'elezione di domicilio ex lege presso la segreteria del Tar o del Consiglio di Stato (cfr. lett. b, pag. 10 del Parere dell'Ufficio Studi), occorre osservare che è vero che il principio secondo il quale l'avvocato deve eleggere domicilio nell'ambito territoriale ove ha sede il giudice adito è stato sancito con l'art. 82 del r.d. n. 37/1934 relativo alla professione di avvocato, che ha altresì previsto che - in difetto di tale elezione - il domicilio "si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria";



tuttavia, al momento in cui l'art. 82 citato è entrato in vigore, per il giudizio amministrativo era però già vigente la norma speciale contenuta all'art. 35 del r.d. n. 1054/1924 che aveva introdotto la domiciliazione ex lege presso la segreteria del Consiglio di Stato per il ricorrente “che non abbia eletto, nel ricorso, domicilio in Roma”.

L'art. 35 del r.d. n. 1054/24 costituiva, pertanto, a tutti gli effetti norma speciale rispetto al comma secondo dell'art. 82 r.d. n. 37/1934 successivamente approvato.

La norma speciale dell'art. 35 r.d. n. 1054/1924 è stata poi abrogata dall'art. 4 comma 1, punto 4), allegato 4, del D.Lgs. n. 104/2010 e sostituita dalla disciplina speciale dal c.p.a., cioè – a partire dal 1° Gennaio 2018 – dall'art. 25, comma 1 ter, c.p.a. che ha eliminato la previsione di un obbligo domiciliazione nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario, prevedendo in difetto la domiciliazione ex lege presso la Segreteria del TAR.

Alla luce di quanto sopra è quanto mai dubbio che si possa sostenere che l'art. 82 del r.d. n. 37/1934 sia applicabile al giudizio amministrativo quale norma residuale, perché è norma che non è mai stata applicabile a tale ambito, retto da una disciplina propria.

Del resto, la ratio dell'art. 25, comma 1 ter, c.p.a. è illustrata nella Relazione al Disegno di Legge n. 4025 laddove si afferma: «Al medesimo articolo 25 è poi inserito il comma 1-ter, il quale prevede che dal 1° gennaio 2018 non si applichi più il comma 1 dello stesso articolo 25, sulla domiciliazione dei ricorsi soggetti al processo telematico. La figura del domiciliatario non ha infatti più ragion d'essere per i ricorsi che sono sottoposti al regime del PAT, nel quale i depositi sono effettuati telematicamente e, quindi, senza che rilevi il comune dove ha domicilio

la parte. L'abrogazione entra in vigore il 1o gennaio 2018 perché è da questa data che cessa l'obbligo per le parti di depositare anche il formato cartaceo degli scritti difensivi, obbligo previsto dal comma 4 del presente articolo».

Senza dimenticare che ogni avvocato, in quanto iscritto all'Albo professionale, è comunque dotato di un domicilio professionale fisico, dichiarato e pubblico: nella ipotesi estrema in cui fosse impossibile utilizzare la p.e.c. per un guasto o per fatto del destinatario, resta comunque al più utilizzabile il domicilio professionale ex art. 7 L. n. 247/12 quale luogo per una notifica diretta e personale.

Pertanto, si dovrebbe cercare di superare l'orientamento dell'Ufficio Studi e arrivare a eliminare qualsiasi forma (anche solo residuale) di domicilio *ex lege* presso la segreteria del TAR o del Consiglio di Stato.

#### 4.4. Notifica cartacea

Sin dal primo momento di applicazione della disciplina sul PAT era sorto il problema relativo alle modalità di effettuazione della notifica cartacea, posto da un lato l'obbligo di sottoscrizione digitale degli atti processuali e la necessità di deposito del nativo digitale e al contempo il permanere dell'esigenza di notificare in molti casi con metodi tradizionali (vedi notifiche alle PP.AA. non iscritte al Registro PP.AA. e i casi di notifica a persona fisica).

Per tale ragione di fronte all'incertezza venutasi a creare era stato redatto un documento congiunto poi pubblicato sul Sito della G.A. in cui si ritenevano valide le due diverse soluzioni emerse nella pratica:

- la prima consistente nella formazione dell'originale informatico, con estrazione di copia analogica, autenticata dall'avvocato, ai fini della notifica cartacea;

- la seconda, invece, che prevede la formazione di due distinti originali, uno analogico, ai fini della notifica cartacea, ed uno informatico, per le eventuali, parallele notifiche a mezzo PEC, o, comunque, ai fini del deposito telematico.

Per entrambe le soluzioni tuttavia sono state esposte delle possibili criticità; in particolare, quanto alla prima soluzione è stato fatto osservare come essa presupponga che l'avvocato attesti la conformità della copia analogica all'originale informatico, laddove, invece, tale potere di autentica non sembrerebbe potersi evincere con certezza nell'attuale quadro normativo. Per altro verso, l'opzione consistente nella formazione di due originali distinti, si espone al rilievo critico per cui, in caso di procura sottoscritta dalla parte con firma digitale, la stessa non potrebbe essere esposta con l'originale analogico; dovrebbe quindi essere comunque acquisita una procura sottoscritta con firma autografa, così venendosi a vanificare la possibilità consentita dall'uso degli strumenti informatici e telematici, di conferire la procura a distanza.

Si è del parere che nella situazione attuale si debba mantenere tale doppia possibilità di procedere (in tal senso anche la giurisprudenza si è pronunciata, facendo riferimento alla nota congiunta elaborata dal tavolo tecnico, vd. ad es. Tar Lazio, sent. 9 maggio 2017, n. 5545).

Tuttavia, al fine di attribuire maggiore valore a tali conclusioni inserite nel Documento del Tavolo tecnico, si potrebbero proporre interventi normativi tesi ad inserire:

- quanto alla prima soluzione, l'esplicita previsione che qualora l'atto processuale sottoscritto digitalmente debba essere notificato tramite mezzi tradizionali, il difensore attesta la conformità della copia analogica

all'originale digitale in suo possesso (la sede potrebbe essere l'art. 136 c.p.a.)

- quanto alla seconda soluzione, anche in questo caso una previsione di attestazione del difensore che la procura che si presenta non autografata manualmente in sede di notifica cartacea è stata sottoscritta digitalmente dalla parte e dal difensore e sarà depositata in tale formato.

#### 4.5. Firma Cades/Pades

Come già affrontato nella sezione relativa alle problematiche relative al sistema, il tema della inammissibilità (allo stato) della firma in formato Cades costituisce, un profilo innanzitutto su cui occorre riflettere anche in previsione di modifiche di natura normativa. Il PAT prevede l'uso esclusivo della firma PADES (a differenza del PCT e del PTT), che impedisce, tra l'altro, la sottoscrizione di altri formati previsti dall'art. 12 ST (ad es. i file .doc).

Sul piano normativo, e contestualmente alla risoluzione dei profili tecnico/informatici, occorre modificare le disposizioni in cui si fa espresso riferimento al formato Pades.

#### 4.6. Estensione firma del Modulo ad atti allegati

Sin dalla prima applicazione della disciplina sul PAT sono sorte difficoltà interpretative circa la portata applicativa ed interpretativa dell'art. 6 co. 5 delle specifiche tecniche, ove si prevede che la firma digitale Pades apposta sul Modulo di deposito si intende estesa a tutti i documenti in esso contenuti. Secondo una certa interpretazione, ciò porterebbe a ritenere che la firma apposta

sul Modulo sarebbe sufficiente a “coprire” tutti gli atti allegati, senza la necessità che questi siano firmati digitalmente prima di esser allegati al Modulo.

Vi sono tuttavia argomenti che fanno ritenere errata tale interpretazione. Sul piano normativo occorre ricordare che l’art. 136 co. 2 bis c.p.a. prevede l’obbligo di sottoscrizione digitale di tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti ed altrettanto è previsto dall’art. 9 co. 1 del regolamento. Tali prescrizioni di rango legislativo e regolamentare non possono che prevalere sulle specifiche tecniche.

Sul piano concreto, occorre poi considerare che la firma sul Modulo non si trasferirebbe in alcun modo sui singoli file allegati. Ciò significa che una volta riversati nel fascicolo elettronico, non potrebbero più essere apprezzabili come file sottoscritti telematicamente. E conseguentemente anche nel caso di estrazione dell’atto dal fascicolo elettronico.

Pertanto, per chiarificare ogni dubbio, occorrerebbe abolire la disposizione di cui all’art. 6 co. 5.

#### 4.7. Gli orari del deposito

E’ necessario un chiarimento, nell’ottica di una maggiore certezza del diritto, circa la portata interpretativa dell’art. 4 co. 4 delle norme di attuazione c.p.a., specificamente con riferimento alle conseguenze del deposito effettuato dopo le ore 12.00 del giorno di scadenza nel caso di termini a difesa. In proposito occorre segnalare il contrasto giurisprudenziale in materia: da un lato, la tesi della tardività e conseguente inammissibilità delle memorie depositate dopo le ore 12.00 (in tal senso Tar Lombardia, sez. IV, 8 gennaio 2018, n. 29; Tar Lazio, sez. I bis, 5 febbraio 2018, n. 1428/1430/1431 nonché CGARS, 6 giugno 2018, n.

344; Consiglio di Stato, sez. III, 24 maggio 2018, n. 3136; Consiglio di Stato, sez. V, 2 agosto 2018, n. 4789; Consiglio di Stato, sez. IV, 20 settembre 2018, n. 5471).

Dall'altra parte, vi è la tesi per cui in caso di deposito post ore 12.00 la controparte può giovare di un ulteriore giorno per redigere la memoria di replica (in tale senso, recentemente ancora Tar Toscana, 4 gennaio 2019, n. 7; Trga Trento, 13 febbraio 2018, n. 31; Tar Lazio, sez. III ter, 27 marzo 2018, n. 3391, Consiglio di Stato, sez. IV, 1 giugno 2018, n. 3309, nonché Consiglio di Stato, sez. IV, 24 maggio 2019, n. 3419).

L'incertezza espressa dalla giurisprudenza fa emergere chiaramente la difficoltà nell'interpretazione delle disposizioni in questione.

Occorre peraltro distinguere tra situazioni e comprendere le esigenze sottese all'individuazione di orari di deposito differenziati. È vero, infatti, che il deposito effettuato entro le ore 24.00 ben si adatta anche al caso di memorie e documenti depositati in vista di udienza di merito, ove il deposito anche dopo le ore 12.00 non reca, di fatto, gravi danni o limitazioni alla difesa avversaria, stante il numero di giorni a disposizione.

Non così invece per le scadenze relative alla camera di consiglio dove i termini assai ristretti richiedono che sia mantenuto il termine delle ore 12.00 affinché sia garantito sempre un tempo adeguato alla difesa avversaria per vedere ed estrarre quanto depositato in tempo per predisporre le repliche in udienza.

Pertanto appare più che opportuno esortare ad una revisione della normativa di rango legislativo al fine di chiarire la disciplina oraria, tenendo in considerazione le situazioni processuali differenti.

La soluzione che si ritiene preferibile è quella di prevedere il termine delle ore 12.00 per i termini relativi alle sole udienze cautelari.

#### 4.8. Registro PP.AA. e notifiche telematiche

Come noto, la notifica telematica alle pubbliche amministrazioni può essere effettuata solo agli indirizzi PEC risultanti da Pubblici registri, e, nello specifico, dal Registro PP.AA. (di cui all'art. 16 co. 12 d.l. 179/2012).

È altrettanto noto che, nonostante l'originario termine di comunicazione degli indirizzi previsto per il 30 novembre 2014, ad oggi la presenza di indirizzi PEC è piuttosto scarsa, risultando impossibile la notifica a molte amministrazioni (anche assai rilevanti).

In occasione dei tavoli tecnici è stata sollevata più volte la questione, domandando che lo stesso Segretariato della Giustizia amministrativa si facesse carico di svolgere ogni iniziativa utile al fine di sensibilizzare Governo ed amministrazioni sul punto.

Occorre anche ricordare che la giurisprudenza dei Tar e del Consiglio di Stato si è mostrata piuttosto severa nei confronti delle amministrazioni non iscritte al registro PP.AA. ritenendo perfezionate le notifiche effettuate a indirizzi PEC estratti dall'Indice IPA.

Su questa scia, occorre fare riferimento a quanto era previsto dallo schema di decreto legge recante misure urgenti in materia di semplificazione e sostegno allo sviluppo, nella bozza diramata dal DAGL – poi scomparso nel testo del d.l. approvato – ove si prevedeva la modifica del comma 12 nonché l'introduzione dei commi 12 bis, 12 ter, 12 quater, 12 quinquies, 12 sexies all'art. 16 d.l. 179/2012. Si riporta di seguito il testo dell'art. 15 dello schema di decreto:

1. All'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 12 è sostituito dai seguenti:

*“12. Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alla pubbliche amministrazioni, fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanze e difesa in giudizio dello Stato, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che non vi abbiano già provveduto comunicano al Ministero della giustizia, con le modalità previste dal provvedimento di cui al comma 12-quater, e nel termine di tre mesi dalla relativa pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, il proprio domicilio digitale, inteso in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera n-ter), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. Le stesse amministrazioni pubbliche, ove determinati loro organi o articolazioni, anche territoriali, abbiano, in relazione a specifiche materie, autonoma capacità processuale ovvero sia previsto da specifiche disposizioni di legge che la notificazione di atti relativi o strumentali a procedimenti giudiziari sia eseguita presso di essi, comunicano al ministero della giustizia, sotto la propria responsabilità e nel rispetto del termine di cui al primo periodo, i domicili digitali dei predetti organi e articolazioni. Il Ministero della giustizia provvede alla formazione di un elenco.*

*12-bis. Ai soliti fini della costituzione nei procedimenti giudiziari con modalità telematiche tramite propri dipendenti, la pubblica amministrazione può altresì comunicare al Ministero della giustizia ulteriori domicili digitali, corrispondenti a specifiche unità organizzative omogenee; le comunicazioni relative al procedimento sono eseguite al domicilio digitale comunicato a norma del presente comma ed utilizzato dalla*



*medesima pubblica amministrazione per la costituzione con modalità telematiche. I domicili digitali comunicati a norma del presente comma sono riportati in una specifica sezione dell'elenco denominata "sezione delle unità organizzative omogenee".*

*12-ter. L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati. Gli altri soggetti ai quali la legge riconosce poteri notificatori possono accedere alle informazioni di cui al primo periodo per il tramite degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti al solo fine di esercitare i predetti poteri. La specifica sezione di cui al comma 12-bis non è consultabile dagli avvocati e non costituisce pubblico elenco a norma dell'articolo 12-bis non è consultabile dagli avvocati e non costituisce pubblico elenco a norma dell'articolo 16-ter. Le notificazioni effettuate presso i domicili digitali riportati nella predetta sezione si considerano inesistenti.*

*12-quater. Con provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, sono adottate le specifiche tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 12, 12-bis e 12-ter. Tale provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.*

*12-quinquies. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 12, le notificazioni e comunicazioni da parte degli uffici giudiziari si eseguono, sino a quando un'iscrizione nell'elenco non abbia luogo anche a norma del comma 12-sexies, con invio presso il domicilio digitale di protocollo o comunque presso uno dei domicili digitali riferibili alla pubblica amministrazione inadempiente, presenti nell'elenco di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

*12-sexies. In relazione alla pubblica amministrazione che non ha comunicato il proprio domicilio digitale entro il termine di cui al comma 12, primo periodo, AgID, entro*

*sessanta giorni dalla scadenza di tale termine, comunica al Ministero della giustizia, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, uno dei domicili digitali riferibili all'amministrazione inadempiente riportato nell'elenco di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. AgID dà immediatamente notizia all'amministrazione inadempiente della comunicazione effettuata a norma del primo periodo. Ai fini del presente comma, AgID accede continuativamente all'elenco di cui al comma 12 per individuare le pubbliche amministrazioni inadempienti.”*

*2. Sino alla scadenza del termine assegnato a norma dell'articolo 16, comma 12, primo periodo, come sostituito dal comma 1, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.*

La previsione, poi tuttavia eliminata nel testo approvato in sede di CDM il 12 dicembre 2018, sembrava recepire le istanze più volte manifestate (pur rimanendo non troppo chiaro il riferimento di cui al co. 12 bis ove si prevedrebbe la possibilità di iscrivere indirizzi PEC di domicilio digitale riferiti a specifiche unità organizzative omogenee ai soli fini della costituzione in giudizio, e per le successive comunicazioni; da ciò discenderebbe l'inutilizzabilità per le notifiche - ma andrebbe specificato meglio).

Al contempo si deve registrare che il Consiglio di Stato (sentenza 12 dicembre 2018, n. 7026), sulla scia di precedente giurisprudenza sul punto, ha confermato l'ammissibilità della notifica effettuata all'indirizzo PEC di una amministrazione estratto dall'Indice IPA (e non dal Registro PP.AA., sul quale non risultava inserita), affermando che *“deve ritenersi che l'indice PA sia un pubblico elenco in via generale e, come tale, utilizzabile ancora per le notificazioni alle P.A., soprattutto se, [...], l'amministrazione pubblica destinataria della notificazione telematica è rimasta inadempiente*

*all'obbligo di comunicare altro e diverso indirizzo PEC da inserire nell'elenco pubblico tenuto dal Ministero della Giustizia".*

Più recentemente, con sentenza della terza sezione, n. 7170 del 22 ottobre 2019, il Consiglio di Stato, pur riconoscendo l'errore scusabile nel caso di specie, ha riaffermato che l'unico registro valido ai fini della notifica ad una Amministrazione è il Registro PP.AA.

Pertanto si ritiene necessario un intervento normativo volto o ad introdurre la disposizione inizialmente prevista dal d.l. Semplificazioni o (ma anche congiuntamente) a prevedere espressamente, sulla scorta di una parte della giurisprudenza del Consiglio di Stato, l'utilizzo dell'Indice PA ai fini delle notifiche.

#### 4.9. Il tavolo tecnico

**a)** Il Tavolo tecnico istituito presso il Segretariato generale della Giustizia amministrativa, è stata la sede in cui sono state trattate molte questioni rilevanti per il consolidamento del PAT, senza che tuttavia l'esito degli incontri sia mai stato oggetto di verbalizzazione o resoconto ufficiale.

In taluni casi l'esito del confronto o della discussione nel tavolo tecnico si è manifestato in un documento congiunto delle diverse componenti (magistrati, avvocatura pubblica e avvocatura del libero foro), ma anche in tali casi, ciò ha costituito una mera azione di *moral suasion*, senza alcun valore cogente.

Un incremento di forza dell'azione del Tavolo tecnico può costituire lo strumento adeguato a risolvere le problematiche ancora esistenti e favorire soluzioni anche sul piano organizzativo, mediante adozione formale di linee guida e manuali di *best practises*.

Non solo. Il tavolo tecnico dovrebbe essere coinvolto, come accennato nell'introduzione, nella procedura di revisione delle regole e delle specifiche tecniche.

In particolare, l'art. 19 del regolamento, con riferimento alla revisione dei parametri tecnici, prevede che questi ultimi siano adeguati ed aggiornati dal Responsabile del SIGA, sentiti il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, l'Agenzia Italia digitale nonché, ove occorra, il Garante della Privacy.

Occorrerebbe in questo senso che tale previsione fosse integrata mediante la previsione del previo confronto o coinvolgimento anche del Tavolo tecnico.

**b)** Necessariamente occorrerebbe inserire nel Regolamento anche la disciplina del tavolo tecnico, sia nell'ambito delle definizioni (art. 1) sia inserendo una specifica disposizione (ad es. “Art. 20 bis: *È costituito presso il Segretariato generale della giustizia amministrativa il Tavolo tecnico sul Processo amministrativo telematico, formato dal Responsabile del SIGA, dai rappresentanti e delegati del Servizio per l'Informatica della giustizia amministrativa, dai delegati del personale delle segreterie, dei rappresentanti del soggetto gestore del SIGA, nonché da rappresentanti dell'avvocatura*”)

#### 4.10. Pagamento telematico del Contributo unificato

La disciplina del versamento telematico del Contributo unificato, stabilita dall'art. 192 del d.P.R. 115/2002 (così come novellato dal d.l. 168/2016), si rinviene oggi nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 27 giugno 2017.

La modifica delle regole tecniche sul PAT potrebbero essere l'occasione per una riunione della disciplina sul pagamento del C.U. telematico entro il corpus normativo delle regole tecniche in modo da avere un'unica sede ove reperire tutta

la disciplina inerente il PAT, compreso il pagamento del contributo unificato (così come accade nell'ambito del processo tributario telematico, cfr. art. 19 D.M. 23 dicembre 2013 n. 163, con rinvio al decreto contenete le specifiche tecniche).

#### 4.11. La telematizzazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Come noto, la disciplina del processo amministrativo telematico non riguarda il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che, anche in ragione della sua particolare natura, rimane un procedimento interamente cartaceo.

Pur riconoscendo le specificità e la peculiarità del ricorso straordinario, occorrerebbe pensare alla possibilità di dematerializzare anche questo rimedio giudiziale, al fine di renderlo uniforme con la via giurisdizionale e con essa dialogante specie nel caso della eventuale trasposizione.

La telematizzazione del sistema del ricorso straordinario permetterebbe anche di implementare la trasparenza e la pubblicità dell'iter procedimentale, favorendo, nei limiti di quanto previsto dalla vigente legislazione e dalle espansioni introdotte dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, il contraddittorio tra le parti.

Occorrerebbe agire su due fronti: da un lato, sul fronte tecnico, costruendo adeguate funzionalità ed un'area specifica dedicata al ricorso straordinario, alla luce della disciplina vigente di cui al d.P.R. n. 1199/1971; dall'altro, intervenire mediante l'integrazione delle Regolamento, in modo da evitare l'emanazione di un corpus normativo indipendente e dettando regole *ad hoc* in relazione ai profili specifici del ricorso straordinario.

#### 4.12. Link intertestuali ed ipertestuali

Valga sul punto quanto già affermato al 2.4.

Oltre ad apprestare i necessari accorgimenti al Sistema per poter sfruttare al meglio tale potenzialità, occorre conseguentemente prevedere specifiche disposizioni tecniche (la sede ideale è quella dell'Allegato A al Regolamento) per disciplinare, per i profili necessari, tale funzionalità.

#### 4.13. L'obbligo di deposito della copia cartacea

Infine, occorre svolgere alcune considerazioni circa la tematica della copia cartacea d'obbligo ed i possibili interventi sul piano della disciplina.

È evidente che l'obiettivo, anche in ragione della finalità del processo telematico, deve rimanere quello dell'abolizione dell'obbligo di deposito obbligatorio della copia cartacea, come ora previsto dall'art. 7 co. 4 del d.l. 168/2016.

Tuttavia, nelle more di questo fondamentale passaggio, nonché di altre soluzioni alternative da adottare in via provvisoria (ad es., forme di collaborazione tra avvocatura e Giustizia amministrativa per la fornitura di carta e toner), è possibile ragionare su alcuni aggiustamenti necessari.

**a)** la disposizione legislativa che impone l'obbligo di deposito della copia cartacea non prevede sanzioni in caso di mancato deposito. Ciononostante, sia un certo indirizzo giurisprudenziale – minoritario – introdotto dall'ordinanza del Consiglio di Stato n. 880 del 3 marzo 2017, sia le indicazioni fornite in alcuni Tar (cfr. l'avviso del Presidente del Tar Lecce in data 29 maggio 2019 e similmente la prassi seguita presso il Tar Bologna) hanno introdotto surrettiziamente una grave conseguenza per i casi di mancato deposito della copia cartacea, con la previsione della non fissazione o non trattazione delle udienze (di fatto introducendo una

previsione processuale che non trova fondamento in alcuna disposizione di rango legislativo).

Per evitare il consolidamento di tale indirizzo *contra legem*, ed evitare altresì utilizzi strumentali della pratica di non depositare la copia, occorre esplicitare che il mancato deposito non può avere conseguenze e ripercussioni sulla fissazione sulla trattazione delle udienze.

A tal proposito, proprio al fine di evitare che non si proceda strumentalmente al deposito della copia cartacea, al fine di ritardare o evitare la fissazione o la trattazione dell'udienza, occorrerebbe altresì adattare il sistema in modo da rendere visualizzabile l'avvenuto deposito della copia cartacea, in modo che la parte interessata possa eventualmente supplire al mancato deposito della controparte.

**b)** dal punto di vista della disciplina relativa alla copia cartacea, ogni disposizione relativa alle modalità di deposito (fatte salve tutte le altre iniziative di carattere organizzativo, tra cui auspicabilmente una circolare che permetta di uniformare le richieste delle segreterie delle diverse sedi giudiziarie in materia di numero di copie), nonché eventuali forme di collaborazione tra avvocatura e giustizia amministrativa siano introdotte a livello di normativa regolamentare.

**c)** pur sperando che il problema delle copie cartacee sia destinato a venir meno, si potrebbe sin da subito semplificare l'incombenza di apporre la dichiarazione di conformità, ad esempio stampando e depositando semplicemente una copia dell'atto nel quale è stata apposta la firma digitale che deve dunque essere visibile nella copia cartacea e valere di per sé quale dichiarazione di conformità.

#### 4.14. Help desk

Nell'ambito di una riforma delle regole tecniche, ci pare opportuno affrontare il tema dell'Help Desk, ossia il servizio di assistenza agli utenti sul PAT, recentemente sospeso. Come noto, l'Help Desk era organizzato mediante due canali, uno mail e uno telefonico e garantiva assistenza dalle ore 9.00 alle ore 19.00 dal lunedì al venerdì su tutte le problematiche inerenti il processo telematico (compilazione moduli, trasmissione via PEC e via upload, configurazione di Adobe, etc...).

La sospensione del servizio, con l'eliminazione di ogni interfaccia che possa garantire un aiuto per gli utenti, appare inopportuna e, come assicurato nell'ambito dell'ultimo tavolo tecnico, si sta lavorando per un suo ripristino, con una riformulazione del servizio.

L'occasione della modifica delle regole tecniche si presta anche all'introduzione di una disposizione che garantisca l'espletamento di un servizio di assistenza all'utenza. Si potrebbe trattare di una disposizione di carattere generale, che permetta di modulare e plasmare il servizio in base alle esigenze che saranno nel tempo registrate, ma che al contempo tenga fermo il principio che il sistema telematico deve essere affiancato necessariamente da un supporto rivolto a chi lo utilizza.

(es. "Art. ... *Il Responsabile del SIGA garantisce ed organizza un servizio di assistenza diretto, rivolto agli utenti del processo amministrativo telematico, facilmente accessibile e gratuito*").